

N. 158558 di Repertorio

N. 30289 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di ottobre - 30 ottobre 2017 - in Legnago, Via Matteotti n. 71, nel mio studio, alle ore dieci e minuti trenta.

Innanzi a me Macchi dott. Sergio, notaio residente in Legnago ed iscritto presso il Collegio Notarile di Verona, si è costituito il signor:

- BARONE IGNAZIO STEFANO nato a Genova, il giorno 10 luglio 1966 residente a Cerea (VR), Via Carlo Goldoni 4, codice fiscale BRN GZS 66L10 D969G.

Il comparente, della cui personale identità io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata "S.I.V.E., SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.", con sede in Legnago (VR), Via Argine n. 12, capitale sociale Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 147.469,50 (centoquarantasettemila quattrocentosessantanove virgola cinquanta), codice fiscale e n.ro di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Verona 03550380236 ed iscritta al n. 345548 Repertorio Economico Amministrativo, mi dichiara che è stata convocata per questo giorno ed ora, in questo luogo, l'assemblea della suindicata società al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) Adozione nuovo testo di statuto sociale
e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa sarà per adottare.

Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea a sensi del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor BARONE IGNAZIO STEFANO, il quale constata:

- che sono presenti tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale sottoscritto, quali risultanti dal "Registro delle Imprese" e, precisamente:

* il COMUNE DI LEGNAGO titolare di una quota del valore nominale di Euro 38.470,00 (trentottomila quattrocentosettanta virgola zero zero), a mezzo del Sindaco Pro-tempore signora Scapin Clara debitamente autorizzato con delibera n. 61 del 23 ottobre 2017;

* la società "AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA S.P.A." con sede in Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio n. 72, codice fiscale 95007660244 ed iscritta al n. 236237 REA, titolare di una quota del valore nominale di

Euro 36.470,00 (trentaseimila quattrocetotrenta virgola zero zero) a mezzo delega conferita alla signora Dovigo Clotilde;

* l'UNIONE COMUNI ADIGE GUA' titolare di una quota del valore nominale di Euro 31.503,00 (trentunomilacinquecentotre virgola zero zero), a mezzo del Presidente Pro-tempore signora Segantini Alessia debitamente autorizzato con delibera n. 20 del 26 settembre 2017;

* il COMUNE DI CEREIA titolare di una quota del valore nominale di Euro 23.020,00 (ventitremilaventi virgola zero zero), a mezzo del Sindaco Pro-tempore signor Franzoni Marco, debitamente autorizzato con delibera n. 51 del 26 ottobre 2017;

* COMUNE DI MINERBE titolare di una quota del valore nominale di Euro 6.800,00 (seimilaottocento virgola zero zero), a mezzo del Sindaco Pro-tempore signor Girardi Andrea, debitamente autorizzato con delibera n. 38 del 27 settembre 2017;

* il COMUNE DI SANGUINETTO titolare di una quota del valore nominale di Euro 6.128,00 (seimilacentotrentotto virgola zero zero), a mezzo delega conferita alla signora Bonfante Anna, debitamente autorizzato con delibera n. 42 del 23 ottobre 2017;

* il COMUNE DI BONA VIGO titolare di una quota del valore nominale di Euro 3.038,50 (tremilatrentotto virgola cinquanta), a mezzo del Sindaco Pro-tempore signor Gobbi Ermanno, debitamente autorizzato con delibera n. 27 del 29 settembre 2017;

* il COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA titolare di una quota del valore nominale di Euro 2.040,00 (duemilaquaranta virgola zero zero), a mezzo del Sindaco Pro-tempore signor Passarin Vincenzino, debitamente autorizzato con delibera n. 28 del 28 ottobre 2017;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre al costituito, sono presenti i signori PASINI ELENA e DUSI MAURIZIO, Consiglieri;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i signori FRAMARIN EZIO, Presidente, BERGAMASCO STEFANO e GUERRA CRISTINA, Sindaci Effettivi;

- che gli intervenuti hanno sottoscritto il foglio delle presenze che, firmato anche dal costituito e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante, omessane la lettura per espressa volontà del comparente e di tutti gli intervenuti;

- che l'assemblea è pertanto validamente costituita ed atta a deliberare, come i presenti ammettono e riconoscono.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno

ed il Presidente espone all'assemblea i motivi che rendono opportuno adottare un nuovo testo di statuto sociale. Il testo del nuovo statuto è già stato ampiamente discusso con i soci ed approvato dai rispettivi Organi deliberativi.

Il signor FRAMARIN EZIO, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale, conferma quanto sopra esposto ed esprime parere favorevole alla proposta del Presidente. L'Assemblea, udito l'esposto del Presidente e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ad unanimità di voti

DELIBERA

1) di adottare un nuovo testo di statuto sociale che, firmato dal costituito e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal costituito e da tutti gli intervenuti.

Dopodichè null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore dieci e minuti cinquanta.

Tasse e spese del presente atto, inerenti e conseguenti, a carico della società.

Io notaio ho diretto la compilazione integrale del presente atto e ne dò lettura, in presenza degli intervenuti, al costituito che lo approva e con me notaio lo firma a norma di legge alle ore undici e minuti dieci.

Consta di fogli uno parte dattiloscritto a sensi di legge con nastro indelebile da persona di mia fiducia e parte da me completato a mano su facciate due e parte della presente.

F.to Ignazio Stefano Barone

" Sergio Macchi notaio

ALLEGATO "B" ALN.158558REP.N.30289RACC.

S T A T U T O

Società a responsabilità limitata "S.I.VE. Servizi Intercomunali Veronapianura S.R.L."

T I T O L O I°

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO E GESTIONE SOCIALE - DURATA

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata, denominata "S.I.VE. Servizi Intercomunali Veronapianura S.R.L.".

2. La Società è a capitale interamente pubblico.

ART. 2 - SEDE

2.1. La sede della società è in Comune di Legnago (VR) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2. L'attuale indirizzo potrà essere variato con deci-

sione degli amministratori purché nell'ambito dello stesso Comune.

2.3. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza); spetta invece ai soci decidere la istituzione di sedi secondarie nonché la loro soppressione (la relativa decisione è da considerarsi modifica statutaria).

ART. 3 - SOCI E DOMICILIAZIONE

1. Alla Società possono partecipare Enti locali territoriali e/o persone giuridiche a totale partecipazione pubblica.

2. I soci possono modificare la loro partecipazione al capitale sociale al fine di favorire l'ingresso di nuovi soci.

3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore contabile, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal registro delle imprese. A tal fine la Società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo, di tempestivo aggiornamento. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate dagli interessati con lettera raccomandata.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha lo scopo di favorire l'organizzazione di servizi a livello territoriale detenendone le attività destinate esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle leggi in materia di servizi locali a rilevanza economica. In particolare la Società opererà nel settore dei servizi ambientali in materia di rifiuti a mente delle norme statali e regionali in materia ambientale effettuando, altresì, l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi.

Inoltre la Società potrà operare anche in altri settori inerenti ai servizi locali che richiedono un'organizzazione complessa.

Le attività si intendono operative sin dalla costituzione della società e saranno attivabili solo allorché gli Enti locali e/o altre autorità provvederanno al relativo affidamento, previa verifica del piano industriale e successiva sottoscrizione del contratto di servizio.

La società ha lo scopo di organizzare il governo integrato per la tutela e il miglioramento della qualità ambientale nel territorio di riferimento, nonché di effettuare studi, ricerche e progettazioni nel settore dei servizi di cui sopra per la realizzazione dello scopo sociale.

La società potrà costituire e gestire società di scopo controllate e/o collegate, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, al fine di ottenere le migliori econo-

mie di scala e purché intervenga il consenso dei soci, da esprimersi in sede di assemblea ordinaria, assegnare a terzi singole attività o specifici servizi mediante la stipula di contratti di concessione/ convenzione tipo nel rispetto della disciplina vigente in materia di società pubbliche e di contratti pubblici.

2. La Società al fine di ottimizzare il raggiungimento degli scopi di cui al punto 1:

- potrà instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, la Provincia, gli altri Enti Pubblici territoriali ed economici, le Università, il C.N.R., l'A.N.P.A., l'A.R.P.A., Enti Pubblici e privati nazionali e sovranazionali, privati in genere e stipulare con essi convenzioni ed accordi di programma;

- uniformerà la propria azione agli indirizzi politico-amministrativi dei soci, nella realizzazione dell'oggetto sociale, attuando comunque la massima economicità, efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi programmatici, senza vincoli territoriali, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;

- utilizzerà contributi o finanziamenti erogati dallo Stato, da Enti pubblici nazionali e sovranazionali e privati, finalizzati ai programmi di sviluppo o di intervento previsti dal presente articolo.

3. La Società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi degli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 e del D.M.T.6/7/1994.

4. Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale, che all'aspetto più propriamente strumentale ad esso, le attività il cui esercizio sia vietato alle Società a responsabilità limitata.

5. Le attività svolte per i soci ed i servizi resi alla collettività da essi rappresentata devono in ogni caso costituire oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato. Le residue attività possono essere prestate ad altri enti locali non soci e/o ad altri soggetti pubblici o privati purché non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività rese ai soci o sottraggano risorse finanziarie ed umane destinate alle attività stesse ed a condizione che le stesse permettano di conseguire econo-

mie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 5 - AFFIDAMENTI IN HOUSE

1. Nel rispetto dei presupposti di cui art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria:

- l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli Enti locali territoriali soci, è prevista attraverso il presente statuto, il contratto di servizio, i patti parasociali per il controllo analogo congiunto di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e la carta dei servizi;
- la Società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento degli Enti locali territoriali così come previsto nel Titolo II° del presente statuto;
- la società realizza oltre l'ottanta per cento della propria attività a favore dei soci.

2. Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house sussistono, così come richiamati in altre parti del presente statuto e come previsto nei patti parasociali per il controllo analogo congiunto intervenuti tra gli enti locali soci:

- gli indirizzi degli enti pubblici soci, come da statuto e carta dei servizi;
- la vigilanza attraverso la nomina dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;
- i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio e da patti parasociali per il controllo analogo congiunto;
- gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi i coinvolgimenti degli enti locali soci per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti.

ART. 6 - DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2070 (trentuno dicembre duemilasettanta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente a norma di legge.

T I T O L O II°

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI - DIRITTO DI VOTO - SOGGEZIONE - FINANZIAMENTI

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 147.469,50 (centoquarantasettemilaquattrocentosessantanove/50) ed è diviso in partecipazioni unitarie e divisibili ai sensi dell'art.2468 C.C. In ogni caso dovrà essere detenuto per tutta la durata della società dagli Enti locali territoriali e/o persone giuridiche a totale partecipazione pubblica.

2. Per la decisione di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt.2481 e segg. C.C. Salvo

il caso dell'art.2482 ter C.C. gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art.2473 C.C.. Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482 bis, comma 2 C.C. in previsione dell'assemblea ivi indicata.

3. Il capitale sociale può essere costituito e/o aumentato mediante conferimento a norma dell'art.2464 C.C.:

- a) di denaro;
- b) di polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria;
- c) di beni in natura e di crediti;
- d) d'opera o di servizi.

4. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'organo amministrativo nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.

5. A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale aumentato di tre punti percentuali, fermo il disposto dell'art.2466 C.C; resta esclusa la vendita coattiva.

6. Il possesso anche di una sola partecipazione comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni e/o decisioni prese a norma dell'art.2479 C.C. Hanno diritto di voto i soci risultanti dal registro delle Imprese. In ogni caso il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

7. Il socio moroso o il socio che abbia eseguito un conferimento d'opera o di servizi e la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art.2466, comma 5 C.C. non può partecipare alle decisioni dei soci.

ART. 8- ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI DIRITTI AMMINISTRATIVI AI SINGOLI SOCI

1. I soci possono modificare la loro partecipazione in proporzione alla partecipazione detenuta al fine di favorire l'ingresso di nuovi soci.

2. I soci effettueranno il controllo sulla Società come previsto dal successivo art.11 e dai patti parasociali per il controllo analogo congiunto.

3. I diritti sociali di cui ai precedenti commi, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 9 - PARTECIPAZIONI, TRASFERIMENTO E DIRITTO DI PRELAZIONE

1. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili solo a favore di soggetti o enti il cui ingresso nella compa-

gine sociale, per la natura o per le caratteristiche degli stessi, non pregiudichi in qualsiasi modo la possibilità di conseguire o mantenere l'affidamento diretto "in house" del servizio in base alle previsioni di legge.

2. In sede di aumento del capitale sociale, i soci hanno diritto alla sottoscrizione di partecipazioni di nuova emissione in proporzione al numero di partecipazioni effettivamente possedute, rilevabili dall'iscrizione nel registro delle imprese alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale. Il termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione è fissato in mesi sei. Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale sociale, approvato da tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di seconda convocazione.

3. Il socio che intende cedere a terzi, tutte o parte delle proprie partecipazioni, deve comunicare tale sua intenzione, con l'indicazione della partecipazione che intende cedere, il prezzo, le modalità di pagamento e il nominativo dell'acquirente, mediante lettera raccomandata alla Società che senza indugio, deve, sempre a mezzo lettera raccomandata, darne avviso a tutti i soci risultanti iscritti nel registro delle imprese da almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di ricezione della comunicazione del socio venditore, allegando nel contempo detta comunicazione.

4. I soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni al prezzo di cui sopra, in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, da esercitare mediante comunicazione scritta al socio venditore e alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato alla Società. Qualora il corrispettivo richiesto sia considerato eccessivamente elevato in rapporto al valore della partecipazione, le parti dovranno, di comune accordo, nominare un arbitratore che proceda a stimare la partecipazione stessa. In caso di mancanza di accordo, tale arbitratore verrà nominato a spese di entrambe le parti dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società.

5. Se uno o più soci non intendessero procedere all'acquisto, le partecipazioni rimaste invendute potranno, previa comunicazione mediante lettera raccomandata da parte del socio cedente, essere acquistate dagli altri soci, sempre in misura proporzionale alle singole partecipazioni sociali, seguendo la procedura sopra descritta. In ogni caso il socio sarà libero di trasferire tutte o parte delle proprie partecipazioni a soci Enti locali territoriali qualora, osservato l'obbligo di preventiva

comunicazione alla Società sopra stabilito, siano decorsi entrambi i termini innanzi indicati, senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di prelazione di tutte le partecipazioni in vendita da parte degli altri soci, ed il nuovo socio abbia ottenuto il gradimento preventivo di cui al successivo comma.

6. Sia per la sottoscrizione di partecipazioni in sede di aumento di capitale sociale che per il trasferimento di quote, è richiesto che il nuovo socio ottenga il gradimento preventivo dell'Assemblea dei soci che dev'essere concesso entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. In caso di rifiuto di gradimento, la sottoscrizione e/o il trasferimento delle partecipazioni è inefficace e non assoggettabile ad alcuna impugnativa e/o reclamo, considerata la tipologia di Società. Il potere di gradimento non è soggetto a limiti temporali.

7. Le operazioni di cui sopra se effettuate senza il rispetto della procedura del presente articolo, saranno inefficaci nei confronti della Società.

ART. 10 - DIRITTO DI VOTO

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro delle imprese.

2. In ogni caso il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art.2466, comma 5, C.C. non può partecipare alle decisioni dei soci.

4. In ogni caso è esclusa la costituzione del diritto di pegno, usufrutto o qualsiasi altro vincolo sulle partecipazioni.

ART. 11 - DIRITTO DI CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI SOCI SULLA SOCIETA' E SUI SERVIZI PUBBLICI AD ESSA AFFIDATI

1. Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., l'Organo amministrativo è tenuto, al fine di favorire l'esercizio da parte degli Enti locali territoriali del controllo della Società:

- a relazionare sullo svolgimento dei servizi pubblici rientranti nell'oggetto sociale;
- ad inviare, al fine della relativa approvazione da parte dell'Assemblea, il piano annuale dei costi dei servizi e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico pluriennale, nonché il bilancio di esercizio;
- ad inviare senza ritardo, anche su richiesta dei soci, gli ulteriori atti indispensabili all'Assemblea al fine della verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, della gestione e dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione;

2. L'organo amministrativo e l'organo di controllo sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente locale territoriale su ciascun servizio da esso affidato alla Società.

ART. 12 - SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La Società, ove ne sia soggetta, deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art.2497 bis, comma 2, C.C..

ART. 13 - FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- a) proventi dell'attività esercitata;
- b) contributi in conto esercizio;
- c) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Istituti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;
- d) contributi in conto investimenti e/o finanziamenti forniti per favorire l'avvio operativo e/o di sviluppo della Società, comunque erogabili a qualsiasi titolo dai soci stessi, giusto art.2467 C.C.;
- e) emissione di titoli di debito al portatore e nominativi, giusto art.2483 C.C.;
- f) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.

2. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme in vigore. Tali finanziamenti possono essere effettuati dai soci che siano tali da almeno tre mesi e che detengono una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale; essi possono essere effettuati anche non in proporzione al capitale sociale, ma si intendono sempre non onerosi, salvo espresso patto contrario, nel qual caso si applicherà un tasso non inferiore a quello legale.

3. I soci potranno altresì porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuant.

4. E' attribuita alla competenza dell'organo amministrativo l'emissione di titoli di debito di cui all'art.2483 C.C., per un importo non superiore al doppio dei mezzi propri risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ovvero se garantiti da ipoteca di primo grado, non

oltre i due terzi del valore degli immobili di proprietà. I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale. La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da un notaio ed iscritta a cura dell'organo amministrativo nel registro delle imprese.

5. I versamenti sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2466 C.C..

T I T O L O III°

ATTRIBUZIONI AI SOCI

ART. 14 - RECESSO

1. Possono recedere dalla Società i Soci che non hanno consentito anche solo ad una delle seguenti ipotesi:

- cambiamento dell'oggetto sociale e/o del tipo di società;

- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo, ovvero che determinano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 C.C.;

- trasformazione, fusione, scissione, revoca dello stato di liquidazione della Società;

- operazioni di aumento di capitale sociale con offerta di partecipazioni di nuove emissioni a terzi non Enti locali territoriali e/o persone giuridiche a totale partecipazione pubblica;

Il recesso potrà infine essere esercitato in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. Ai sensi dell'art. 2469 del C.C., essendo subordinato il trasferimento delle partecipazioni sociali a terzi al gradimento dell'Assemblea dei soci in caso di rifiuto di gradimento i soci possono esercitare il diritto di recesso.

In tale ipotesi il recesso è comunque escluso nei primi due anni dal presente atto costitutivo e/o dall'adesione del nuovo socio alla Società.

3. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società e va comunque comunicato entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. Se il fatto che legittima l'esercizio del recesso non consiste in una deliberazione la comunicazione va effettuata da parte del socio entro 30 giorni dalla conoscenza.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che hanno dato luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza, e di provvedere alla conseguente annotazione nel registro delle imprese.

4. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia se entro 90 (novanta) gg. dall'esercizio di recesso, la Società revoca la delibera o il fatto che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

5. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt.2497 e segg. C.C. spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art.2497 quater C.C.. I soci hanno altresì diritto di recedere dalla Società in relazione al disposto dell'art.2469, comma 2, C.C..

ART. 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'esclusione del socio giusto art.2473 bis C.C., è pronunciata nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto. E' altresì pronunciata ove, per taluno dei soci, venga meno la totale partecipazione pubblica e/o la sua partecipazione pregiudichi la possibilità di mantenere l'affidamento diretto "in house" dei servizi.

2. L'esclusione è deliberata dai soci su proposta motivata dell'organo amministrativo a norma dell'art.2479 C.C., da assumersi con i due terzi del capitale sociale, non computandosi le partecipazioni del socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

3. Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria, a norma dell'art.37 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5, che può sospendere l'esecuzione della deliberazione e/o decisione di esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito.

4. I soci delibereranno definitivamente in merito all'esclusione, una volta pronunciato il giudizio di merito.

5. Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso, si applicano le disposizioni di cui al successivo art.16. E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, la Società si scioglie ai sensi dell'art.2484, comma 1, n.5 C.C..

ART. 16 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

1. Nelle ipotesi previste dagli artt. 14 e 15, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale. Il patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso ai sensi dell'art.14, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione ai sensi dell'art.15. Ai fini della determinazione del valo-

re di mercato occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della Società e alle sue prospettive reddituali.

2. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il comma 1. dell'art.1349 C.C..

3. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo Ente locale territoriale, concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili. In quest'ultimo caso si applica l'art.2482 C.C. e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società si scioglie ai sensi dell'art.2484, comma 1, n.5, C.C..

ART. 17 - UNICO SOCIO

1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti dall'art.2470 C.C.. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

2. L'unico socio o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

T I T O L O IV°

DECISIONI DEI SOCI

ART. 18 - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

1. Ai sensi dell'art.2463, comma 2, n.7 e dell'art.2479 C.C. sono di competenza dei soci, oltre alle materie indicate all'art.2479, comma 2:

a) le decisioni sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione;

b) le decisioni sugli argomenti per i quali uno o più soci che detengono almeno un decimo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione da parte dei soci.

2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'art.2465 C.C. l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della Società.

ART. 19- DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

- quelle per le quali l'art. 2479, comma 4, prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare;

- quelle per le quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo assembleare.

ART. 20 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

1. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, chi intende consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.

2. La consultazione degli altri soci avviene a cura del proponente mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione oltre che ai componenti dell'organo amministrativo nonché dell'organo di controllo e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di credito, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla Società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico, ove sia pure apposta la sottoscrizione del socio in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

3. La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata nel momento in cui alla Società pervenga l'adesione dei soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta dal successivo art.28. Il socio può revocare il proprio voto fintantoché la decisione non si sia formata.

4. A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci, con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compreso il telefax e la posta elettronica nonché all'organo di controllo e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di credito, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art.2478, indicando:

- la data in cui la decisione si è formata,

- l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno,
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti,
- su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci, vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

ART. 21 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica, il consenso a una data decisione espresso in forma scritta su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale, dai soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale sociale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla Società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei soci, deve essere tempestivamente comunicato con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica, dall'organo amministrativo a tutti i soci.

2. Per la formazione della maggioranza richiesta di cui al successivo art.28, si tiene conto dei consensi pervenuti alla Società in ordine ad una data decisione nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

3. Il socio può revocare il proprio consenso ad una data decisione fintanto che la decisione non si sia formata.

4. A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci, con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica, nonché all'organo di controllo e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art.2478 indicando:

- * la data in cui la decisione si è formata,
- * l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno,

* l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti,

* su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

5. La documentazione pervenuta alla Società e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per l'adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

T I T O L O V°

ORGANI DELLA SOCIETÀ

ART. 22 - ORGANI

1. Sono organi della Società:

* l'Assemblea;

* l'organo amministrativo;

* l'organo di controllo.

2. E' vietata l'istituzione di organi diversi da quello previsto dalle norme generali in tema di società.

ART. 23 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti anche nei casi in cui è ammesso il recesso.

2. La convocazione dell'Assemblea è disposta dall'organo amministrativo, oppure quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale ai sensi dell'art. 2367 C.C., e che indichino nella domanda di convocazione gli argomenti da trattare; in caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata quando ne faccia richiesta l'organo di controllo.

3. L'Assemblea dev'essere convocata presso la sede della Società; tuttavia può venire convocata anche in luogo diverso, purché nella Regione ove ha sede legale la Società.

4. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo due volte all'anno:

- una per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 120 gg. (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 gg. (centottanta) dalla predetta chiusura quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società e nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

- una entro il mese di dicembre per riferire sull'andamento della gestione ed approvare il piano annuale dei

costi dei servizi e l'eventuale aggiornamento dei documenti programmatici pluriennali.

ART. 24 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Inoltre può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime procedure e maggioranze previste per la prima convocazione.

2. La convocazione può essere fatta anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato o confermato da ciascun socio.

3. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa validamente costituita ai sensi dell'art.2479 bis, comma 5 C.C., quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo e l'organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'organo amministrativo e l'organo di controllo non partecipano all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti scritti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

4. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate all'organo amministrativo e all'organo di controllo che sono rimasti assenti, nonché al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

ART. 25 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA

1. I soci intervenuti che rappresentino un terzo del capitale presente nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione possono chiedere che l'assemblea venga rinviata a non oltre 5 giorni lavorativi, a norma dell'art.1187 C.C..

2. Questo diritto non può che esercitarsi una sola volta per lo stesso oggetto.

ART. 26 - SVOLGIMENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

1. Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono risultare dal Registro delle imprese nei termini di legge.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da al-

tra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 C.C.; la delega deve essere conservata agli atti della Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione delle eventuali facoltà e i limiti di sub delega, nonché, se conferita per la singola assemblea, abbia effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza non può essere conferita a componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo .

3. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata a maggioranza dall'Assemblea.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- nominare il segretario verbalizzante;
- verificare la validità della costituzione;
- accertare il diritto di intervento alla stessa;
- regolare la disciplina della discussione;
- determinare il modo della votazione;
- accertare e proclamare i risultati della votazione.

ART. 27 - POTERI DELL' ASSEMBLEA

1. L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e la destinazione degli utili;
- b) determina la struttura dell'organo amministrativo, tenuto conto di specifiche ragioni di natura organizzativa ed ai sensi delle vigenti norme in materia di società pubbliche, nomina gli Amministratori indicando il Presidente nel caso di organo collegiale e ne determina il compenso;
- c) nomina il Presidente ed i componenti del Collegio sindacale o il revisore contabile;
- d) adotta il piano annuale dei costi dei servizi e gli altri eventuali documenti programmatici pluriennali;
- e) adotta le modifiche allo statuto sociale;
- f) autorizza operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) l'acquisto per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci;
- h) ogni decisione in ordine all'esclusione del socio;
- i) la costituzione di società interamente controllate per realizzare e gestire attività di cui all'art.4 "Oggetto sociale";
- j) autorizza l'organo amministrativo, fermo restando la responsabilità del medesimo, all'adozione dei seguenti atti:
 - nomina e revoca dell'Amministratore Delegato;
 - nomina e revoca del Direttore Generale;
 - piani programmatici pluriennali;
 - partecipazione in società, consorzi ed imprese,

l'acquisto e la cessione di partecipazione in altre società, l'acquisto, la cessione e/o l'affitto d'azienda o rami d'azienda;

- acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti locali se singolarmente di importo superiore ad € 50.000 per anno di servizio, escluse le attività facenti parte di un servizio già affidato;
- acquisizione di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti e soggetti soci, se singolarmente di importo superiore ad € 50.000 per anno di servizio ;
- acquisizione ed alienazione di beni immobili ;
- rilascio di garanzie a favore di terzi eccedenti Euro 10.000,00 (diecimila euro).

2. L'Assemblea delibera altresì:

- la delega all'organo amministrativo di effettuare uno o più aumenti del capitale sociale;
- la modifica della clausola arbitrale con la maggioranza di cui all'art.34, comma 6 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5;
- delibera, inoltre, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. In presenza di un socio unico, esso rappresenta i poteri dell'Assemblea.

ART. 28 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50,01% (cinquanta virgola zerouno per cento), sia in prima che in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

2. Nei casi previsti rispettivamente:

- dal precedente art.27 "Poteri dell'Assemblea", lett. e) f) g) h) i) j) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50,01% (cinquanta virgola zerouno per cento) del capitale sociale;
- dal successivo art. 44 "Controversie societarie: conciliazione giudiziale", è comunque richiesta in ordine alle modifiche del contenuto della clausola la maggioranza dei 2/3 prevista dal comma 6 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5 dall'art.34.

3. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'art.2468 C.C., è necessario il consenso di tutti i soci.

4. Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto, che per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

5. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto, il diritto di voto della partecipazione è sospeso (quale il caso di conflitto di interesse o di socio moroso) si applica l'art.2368, comma 3, C.C. nel qual ca-

so per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale, la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non può esercitare il diritto di voto.

ART. 29 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio se richiesto, designato dallo stesso Presidente.

2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma dei precedenti art. 27 e 28. Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale dell'Assemblea anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio nel libro delle Assemblee.

4. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio - video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- * siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario e sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari di verbalizzazione;

- * sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, ricevere, inviare e visionare documenti;

- * vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 30 - ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA'

1. La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o in alternativa da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri e comunque nel rispetto delle norme di legge in materia di società a partecipazione pubblica e di quelle che regolano la garanzia

della parità di genere.

La nomina dell'organo amministrativo è demandata alla competenza dell'assemblea ordinaria.

2. La nomina dei componenti del Consiglio avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi per uno, due o tre, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti per l'ultimo amministratore da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggiore numero di voti e, a parità di questi ultimi, quello più anziano di età.

3. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo; l'Amministratore così nominato resta in carica sino alla prossima Assemblea. Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli Amministratori in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi in caso di numeri dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

4. Agli Amministratori spetta:

- un compenso determinato dall'Assemblea. E' vietato corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato;
- il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

5. Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea.

La carica di vice Presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

6. Il componente il Consiglio di Amministrazione che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Società, dovrà darne comunicazione agli Amministratori e all'Organo di controllo precisando: la natura, i termini, l'origine e la portata della situazione del conflitto; qualora si tratti del Presidente o dell'Amministratore delegato dovrà astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'intero Consiglio di Amministrazione.

Nell'ipotesi di Amministratore Unico, questi è tenuto a darne notizia all'organo di controllo e comunicarlo alla prima assemblea utile. Potrà compiere l'operazione solo

previa autorizzazione dell'Assemblea stessa.

ART. 31 - CARICHE SOCIALI

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica tre anni con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

Ai soci è riservata comunque la facoltà di deliberare in qualsiasi tempo e anche senza giusta causa la revoca degli amministratori.

ART. 32 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno ogni tre mesi, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nella Regione ove ha sede legale la Società.

2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna altresì, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri.

3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o in caso di assenza e/o impedimento dal vice Presidente, ove nominato, ovvero dall'Amministratore delegato, ove nominato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2477 C.C..

4. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.

5. Il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente costituito anche in mancanza delle suddette formalità purché siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal vice Presidente, ove nominato, ovvero dall'Amministratore delegato o dal Consigliere anziano.

7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale ove nominato.

ART. 33 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Ogni consigliere dispone di un voto.

3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e

dal Segretario di norma individuato nel Direttore Generale che può esprimere parere consultivo, ovvero da altro soggetto anche estraneo al Consiglio stesso.

ART. 34 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 2388 C.C. la presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui al precedente art. 29 comma 4.

ART. 35 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DELL'AMMINISTRATORE UNICO

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea, ivi compresa la predisposizione dei documenti programmatici pluriennali, dei progetti industriali, dei piani di sviluppo, economico e finanziari, del budget annuale e del piano annuale dei costi dei servizi.

ART. 36 - COMITATO ESECUTIVO

Le competenze del Consiglio di Amministrazione non potranno essere delegate ad un Comitato Esecutivo.

ART. 37 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società di fronte a terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

2. Qualora sia nominato un Amministratore delegato, esso potrà rappresentare la Società e sottoscrivere gli atti entro i limiti attribuiti dalla delega del Consiglio di Amministrazione.

ART. 38 - DIRETTORE GENERALE

1. L'organo amministrativo potrà nominare il Direttore generale e decretarne la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico, richiedendosi per tutte tali determinazioni la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci. Le modalità di assegnazione dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.

2. L'organo amministrativo può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e preindividuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

3. Il Direttore Generale dovrà ogni quadrimestre riferire all'organo amministrativo sull'attività espletata.

ART. 39 - ORGANO DI CONTROLLO

1. La società, ai sensi del precedente art 27 lett c, nomina il Collegio Sindacale o un revisore, i quali dureranno in carica tre anni con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

2. Qualora venga costituito, il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti, è nominato ed opera a norma dell'art.2403 e segg. C.C. ed i suoi componenti sono sempre rieleggibili e la funzione di controllo contabile dovrà essere attribuita al Collegio Sindacale, pertanto tutti i sindaci dovranno essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. L'Assemblea potrà in alternativa procedere con la nomina di un revisore al quale sarà affidato il relativo controllo contabile.

3. Le competenze annuali dei membri del Collegio Sindacale o del Revisore sono determinate dall'Assemblea all'atto di nomina.

4. In ogni caso e pertanto anche in presenza dell'Organo di controllo, ciascun socio ha diritto di avere dagli Amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali e tutti i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.

ART. 40 - AZIONE DI RESPONSABILITA'

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Società solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sociale.

T I T O L O VI°

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 41 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 42 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE

1. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo predispone il bilancio ai sensi dell'art. 2423 C.C. e segg., da sottoporre all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 4 del presente Statuto, quando ricorrono i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 C.C..

2. Gli utili risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti secondo decisione dell'Assemblea.

3. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso

le casse designate dall'organo amministrativo, nel termine fissato annualmente. I dividendi non riscossi entro un quinquennio andranno prescritti a favore del fondo di riserva straordinario dal giorno in cui diventino esigibili.

4. In caso di perdita di esercizio si assumeranno i provvedimenti di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter C.C..

T I T O L O VII°

NORME FINALI

ART. 43 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 del C.C..

2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

ART. 44 - CONTROVERSIE SOCIETARIE: Conciliazione stragiudiziale

1. Per le controversie che hanno per oggetto i rapporti societari, le parti hanno la facoltà di tentare una conciliazione stragiudiziale della lite avanti gli Organi di conciliazione previsti dalla legge.

ART. 45 - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere tra i soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore contabile, i liquidatori e la Società, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sarà demandata al giudizio del Foro ove ha sede legale la Società.

ART. 46 - ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente.

ART. 47 - COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", non si considerano al fine del valido decorso del termine prescritto il giorno iniziale e finale.

ART. 48 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni eseguibili mediante posta elettronica o posta elettronica certificata, vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica ufficialmente depositato presso la sede della Società.

3. Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario, si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

4. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ART. 49 - RINVIO ALLA LEGGE

1. La mancata integrale riproduzione nel presente Statuto di norme inderogabili, non deve intendersi volta a derogare, per quanto non richiamato, alla disciplina legislativa.

2. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, con particolare riguardo a quelle riferibili alla società a responsabilità limitata, e delle leggi vigenti in materia di società pubbliche.

F.to Ignazio Stefano Barone

" Sergio macchi notaio